

temente adottata, a riconoscimento degli ottimi servizi che gli ufficiali delle categorie in congedo stanno rendendo anche se non appartengono all'esercito operante, si è concesso che essi possano conseguire la promozione dopo che abbiano raggiunta nel grado la metà della permanenza minima stabilita in tempo di pace per gli ufficiali in servizio attivo permanente. Si tratta, come ben vede l'onorevole interrogante, di un notevole acceleramento di carriera che ai sottotenenti, per esempio, fa conseguire la promozione a tenente dopo soli diciotto mesi di servizio in paese.

« Il ministro
« MORRONE ».

Lucchini. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a cognizione di certe contravvenzioni in tema di bollo circa inconcludenti iscrizioni « Vietata l'affissione » poste su alcune case per desiderio che non sieno insudiciate, ed ora colpite da sproporzionate multe ammontanti anche a parecchie centinaia di lire; e se in questi momenti, in cui occorre concordia e serenità d'animo, non creda intervenire e chiarire, frenare e condonare ».

RISPOSTA. — « Ai termini dell'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, allegato C, sono soggette alla tassa di bollo ragguagliata alla dimensione delle iscrizioni, le targhe o tabelle concernenti divieti di affissione. Lo stesso articolo prescrive inoltre che, ove gli avvisi dipinti su muri, non siano circoscritti da un poligono regolare, tutta la superficie del muro deve essere considerata per l'applicazione della tassa.

« Tuttavia, per ragioni di equità, questa grave sanzione viene, nella pratica, notevolmente attenuata, dacchè per le iscrizioni preesistenti al citato decreto è stato sempre disposto che la tassa di bollo e la relativa penale vengano commisurate alla sola superficie occupata dall'iscrizione.

« Così pure l'Amministrazione, appena pubblicato il citato decreto, non ha mancato di raccomandare alle Intendenze di finanza di impartire istruzioni agli agenti incaricati della vigilanza perchè provvedessero a che l'attuazione della nuova tariffa di tassa sugli avvisi al pubblico si svolgesse con criteri di equità e di ragionevole interpretazione.

« Quanto alle nuove iscrizioni su muri non si presenta necessario alcun provve-

dimento legislativo, giacchè per escludere l'applicazione della disposizione di cui si tratta, è sufficiente che l'iscrizione, anzichè dipinta sul muro, venga fatta sopra una semplice targa di legno o di metallo.

« Il sottosegretario di Stato
« DANIELI ».

Lucchini. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se i laghi di Garma e di Ghirla siano di proprietà demaniale o meno ».

RISPOSTA. — « I laghi di Garma e di Ghirla appartengono al regime fluviale del torrente Margorabbia (corso d'acqua incontestabilmente pubblico) ed anzi formano parte di esso torrente, del quale costituiscono semplici varici, distinguendosi dal resto del corso perchè le acque perdono la rapidità di deflusso che è caratteristica del vero fiume o torrente.

« Il torrente Margorabbia ha una portata, che va da un minimo di 600 e più litri in tempo di piena, e dà vita a numerose derivazioni, alcune delle quali debitamente concesse in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644. È quindi da ritenere la demanialità dei detti laghi di Garma e Ghirla, poichè essi costituiscono varici del torrente Margorabbia e ne garantiscono il perenne deflusso.

« Il sottosegretario di Stato
« DANIELI ».

Maffi. — *Al ministro della guerra.* — « Sulla opportunità: 1° che l'assegno speciale d'indennità giornaliera promesso ai medici chiamati in servizio militare dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, sia effettivamente versato con decorrenza dal primo giorno di allontanamento dei medici dalle normali occupazioni professionali, e ciò conformemente al carattere indennitario dell'assegno stesso; 2° che ai medici in discorso vengano senz'altro corrisposte le ordinarie indennità di entrata in campagna o almeno di vestiario, a seconda delle diverse designazioni di servizio ».

RISPOSTA. — « L'indennità giornaliera accennata nel decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, è devoluta, come è ivi stabilito, per i cittadini laureati in medicina e chirurgia, richiamati in servizio d'autorità in forza del decreto medesimo e nominati ufficiali medici.

« Ne consegue che l'indennità fissata poi in lire cinque giornaliere col decreto ministeriale 26 giugno 1916, non può essere de-